



Città di Legnano

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E VERDE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI
MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO
PER**

(SEZIONE A)

**L'ESERCIZIO DEI SERVIZI A RETE DI PUBBLICO INTERESSE SU
INIZIATIVA DI ENTI E SOCIETA' EROGATRICI DI PUBBLICO SERVIZIO**

(SEZIONE B)

**IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI SU INIZIATIVA DI
SOGGETTI PRIVATI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N°9 DEL 18/10/2019

INDICE

	SEZIONE A	
	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI A RETE DI PUBBLICO INTERESSE SU INIZIATIVA DI ALTRI ENTI E SOCIETA' EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	
<i>Art. 1</i>	Definizioni	
<i>Art. 2</i>	Scopo e contenuto	
<i>Art. 3</i>	Disposizioni generali	
<i>Art. 4</i>	Procedimento amministrativo	
	4.1 Interventi limitati e/o d'urgenza	
	4.2 Impianti elettrici e di telecomunicazioni	
	4.3 Interventi con tecnologie a basso impatto ambientale	
	4.4 Modifiche ai progetti presentati	
<i>Art. 5</i>	Realizzazione degli interventi	
	5.1 Esecuzione degli scavi	
	5.2 Ripristino delle pavimentazioni	
<i>Art. 6</i>	Determinazione dei costi del ripristino definitivo	
<i>Art. 7</i>	Vigilanza e sicurezza nelle aree di cantiere	
<i>Art. 8</i>	Fine lavori	
<i>Art. 9</i>	Proroga del termine per la conclusione dei lavori	
<i>Art. 10</i>	Interventi d'ufficio da parte dell'Amministrazione	
<i>Art. 11</i>	Spostamenti	
<i>Art. 12</i>	Proprietà e utilizzo delle infrastrutture	
<i>Art. 13</i>	Responsabilità degli operatori	
<i>Art. 14</i>	Oneri	
<i>Art. 15</i>	Garanzie	
<i>Art. 16</i>	Sanzioni	
<i>Art. 17</i>	Riferimenti Normativi	
<i>Art. 18</i>	Allegati	
	Schema tipo istanza rilascio concessione- autorizzazione- n. osta	(All. A)
	Schema tipo di convenzione	(All. B)
	Prescrizioni di carattere generale e tecniche	(All. C)

	SEZIONE B	
	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO E IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI SU INIZIATIVA DI SOGGETTI PRIVATI	
	TITOLO I NORME GENERALI	
<i>Art. I°</i>	Premesse generali	
<i>Art. II°</i>	Oggetto del Regolamento.	
<i>Art. III°</i>	Modalità di presentazione della domanda - rilascio dell' autorizzazione e tempi di validità.	
<i>Art. IV°</i>	Deposito cauzionale/ fidejussione - Soggetti Privati.	
<i>Art. V°</i>	Responsabilità del richiedente e svincolo del deposito cauzionale/fidejussione.	
<i>Art. VI°</i>	Inizio dei lavori.	
<i>Art. VII°</i>	Obblighi del richiedente	
<i>Art. VIII°</i>	Sanatoria per l'opera realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione	
<i>Art. IX°</i>	Deroghe ed urgenze	
<i>Art. X°</i>	Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione	
<i>Art. XI°</i>	Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione	
<i>Art. XII°</i>	Proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori	
	TITOLO II NORME TECNICHE	
<i>Art. XIII°</i>	Disposizioni generali	
<i>Art. XIV°</i>	Modalità di esecuzione – scavi e ripristini stradali in conglomerato bituminoso	
<i>Art. XV°</i>	Scavi e ripristini sui marciapiedi	
<i>Art. XVI°</i>	Pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento	
<i>Art. XVII°</i>	Pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate ecc.).	
	TITOLO III SANZIONI E NORME DI RIFERIMENTO	
<i>Art. XVIII°</i>	Sanzioni	
<i>Art. XIX°</i>	Entrata in vigore	
<i>Art. XX°</i>	Normativa di riferimento	
	Allegati	
	Domanda di autorizzazione per la manomissione suolo pubblico (All. A1)	
	Domanda di autorizzazione in sanatoria per la manomissione suolo pubblico (All. B1)	
	Comunicazione inizio lavori (All. C1)	
	Certificato di regolare esecuzione per ripristino suolo pubblico (All. D1)	

SEZIONE A

Art 1. DEFINIZIONI

Al fine di uniformità si riportano le definizioni utili come rinvenibili nell'ordinamento giuridico.

Amministrazione: **UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO** soggetto individuato dall'**Amministrazione del Comune Città di Legnano** quale **GESTORE** delle attività relative alla realizzazione di impianti e servizi nel sottosuolo del Comune di Legnano.

Autorizzazione: provvedimento rilasciato dall' **UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO**, ai sensi dell'art.26 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la stessa. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Concessione: provvedimento rilasciato dall' **UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO** ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Sono soggetti a concessione, tra l'altro, gli attraversamenti e l'uso della sede stradale e relative pertinenze con linee elettriche e di telecomunicazione, distribuzione di acqua potabile e di gas, fognature e ogni altra opera che interessa la proprietà stradale per la sua realizzazione ed esercizio, nonché in occasione di una loro eventuale traslazione all'interno delle fasce di pertinenza come definite dall'art. 2 del Codice della Strada , contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Convenzione: accordo tra l'**Amministrazione del Comune di Legnano** e gli operatori di servizi a rete e non o concessionari di servizi a rete e avente le caratteristiche di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92

Conferenza di servizio: riunione quindicinale, salvo diverse indicazione, indetta dall' **UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO** e dall'**Amministrazione del Comune Città di Legnano**, cui è obbligatorio partecipare per definire di concerto con l'**Ufficio Gestione Sottosuolo**, l'**Ufficio Mobilità e Traffico**, nonché tutti gli operatori :

- tempi e modi di intervento, al fine di fornire evidenza, a tutti gli operatori delle aree di intervento previste sia da parte degli altri operatori, sia da parte dell'Amministrazione stessa o da altre Amministrazioni per la manutenzione delle strade o per la realizzazione di nuovi interventi edificatori o per la realizzazione di nuova viabilità;
- favorire il coordinamento tra operatori, fornendo a ciascuno i riferimenti di quelli operanti nel territorio di competenza (nominativi, fax, tel., e- mail, ecc.).

Ciò al fine di verificare:

- la disponibilità e l'utilizzabilità di eventuali infrastrutture presenti nel sito dell'intervento;
- l'intenzione da parte di altri operatori di posare i propri impianti nello stesso luogo/periodo;
- la possibilità di conseguire economie di scala, con particolare riguardo ai ripristini della pavimentazione stradale qualora l'Amministrazione abbia in programma di effettuare interventi di manutenzione del manto stradale nei luoghi di intervento.

Disciplinare di concessione: atto unilaterale **redatto dall'Amministrazione del Comune Città di Legnano**, Ente concedente, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la convenzione ed ad esso allegato.

Impianto: servizio a rete costituito da infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a convenzione disciplinato poi da autorizzazione o concessione.

Infrastruttura: manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

Interferenza: rapporto tra impianti per servizi a rete, attraversanti od occupanti strutture viarie, e le strutture viarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova costruzione.

Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi a rete e le infrastrutture in perfetto funzionamento.

Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere sulle strade e sulle relative pertinenze sia esso azienda pubblica o di servizi pubblici unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione di Legnano e dell'**UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO** spa in forza dell'autorizzazione rilasciatagli.

Sede stradale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dalla D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790.

Sito: area posta a livello o sotto la superficie stradale e/o demaniale e oggetto di intervento da parte di operatori.

Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie stradale o demaniale.

Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie stradale o demaniale.

Art 2. SCOPO E CONTENUTO

Il presente documento contiene le linee guida per disciplinare la posa, la manutenzione e l'esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse pubblico ubicati e da ubicare nel suolo e sottosuolo di pertinenza della Città di Legnano, nonché le relative manomissioni.

Gli indirizzi contenuti nel presente documento si riferiscono alle seguenti reti di servizi:

- Acquedotti, e fognature facenti capo al Servizio Idrico Integrato
- elettriche;
- elettriche di illuminazione pubblica,;
- di comunicazioni elettroniche;
- teleriscaldamento;
- distribuzione gas;
- rispettive infrastrutture di contenimento.

In particolare sono previste le procedure amministrative e criteri di carattere tecnico relativi al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare interventi di manomissione delle infrastrutture stradali, posa, manutenzione e spostamento degli impianti, nonché delle concessioni d'uso del suolo e sottosuolo di competenza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in coerenza con l'istanza (**AII. A**) presentata dall'operatore dei servizi a rete, anche in sede di conferenza di servizio, indicherà il periodo entro il quale iniziare e finire i lavori, l'entità di ingombro della carreggiata; sempre in sede di conferenza di servizio l'operatore dovrà far presente la necessità di limitare o deviare il traffico stradale, per garantire ogni opportuna sicurezza e chiedere di conseguenza le ordinanze di divieti di sosta e limitazioni della circolazione nonché fornire particolari indicazioni relative al luogo specifico in cui vengono svolti i lavori.

Quanto illustrato di seguito ha lo scopo di:

- favorire un razionale utilizzo del sottosuolo;
- consentire lo sviluppo tecnologico e la manutenzione delle reti;
- promuovere l'utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale per la posa e la manutenzione degli impianti al fine di salvaguardare l'ambiente e di ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, il degrado del suolo e sottosuolo stradale, i rischi degli incidenti per il personale che opera in cantiere e per le persone che si trovano a risiedere e transitare nelle sue vicinanze.

In assenza di specifiche convenzioni si procederà nei termini di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92 e s.m. e i. tra l'Amministrazione e il Richiedente.

La Convenzione e il relativo disciplinare ha la durata massima di 29 (ventinove anni) dalla data di sottoscrizione e non vincola ad alcuna servitù la strada e/o le pertinenze della stessa che possono subire quindi ogni tipo di variante plano altimetrica.

Per i provvedimenti relativi ad impianti erogatori di pubblici servizi la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi fissati dalle leggi e dagli atti che li governano. La durata delle occupazioni temporanee è indicata nei provvedimenti autorizzativi. I termini indicati di inizio e fine lavori nei provvedimenti sono ritenuti essenziali salvo proroghe tempestivamente richieste.

Art 3. DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi soggetto operatore che intende manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico di proprietà del comune di Legnano, deve ottenere preventiva autorizzazione dall'Amministrazione dietro presentazione di domanda di autorizzazione (in carta legale con marca da bollo vigente) come più avanti descritto.

L'Amministrazione rilascia agli operatori i provvedimenti necessari per intervenire nel sito di competenza per l'esecuzione dei lavori e/o la posa di servizi a rete.

L'operatore realizza gli interventi o la propria rete nel rispetto delle norme di riferimento vigenti e delle proprie regole tecniche.

L'Amministrazione al fine di garantire un efficace coordinamento degli interventi da parte di tutti gli operatori,, può chiedere evidenza della programmazione degli stessi, su base almeno annuale e aggiornabile periodicamente, a esclusione degli interventi non programmabili (nuovi allacciamenti dell'utenza, interventi per guasto o interventi comunque non prevedibili); l'operatore si impegna a fornire la documentazione relativa alla programmazione nei tempi richiesti.

Tali informazioni, anche in coerenza con il PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo), consentiranno all'Amministrazione di definire il programma annuale degli interventi di manutenzione stradale nel proprio territorio, al quale gli operatori dovranno attenersi nella presentazione delle proprie istanze.

L'operatore prima di dar corso ai lavori dovrà aver ottenuto il necessario provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione, fatto salvo il ricorso allo strumento della denuncia di inizio attività come normato al successivo **art 4.2** .

Prima di iniziare i lavori, previamente autorizzati dall'**UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO** l'operatore dovrà informare della data dell'inizio degli stessi e della data presunta di fine lavori gli uffici preposti indicati nel provvedimento e necessariamente il Comando di Polizia Locale,-Ufficio Mobilità e Traffico, previa idonea comunicazione di richiesta di ordinanza per la limitazione della circolazione stradale (quando necessaria) con l'adozione di segnaletica da inviare via Posta Elettronica Certificata a (comune.legnano@cert.legalmail.it) almeno 10 giorni lavorativi prima dell'intervento per consentire la predisposizione del provvedimento, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.

L'operatore, nella comunicazione di cui sopra, è sempre tenuto ad indicare all'**UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO** la denominazione della ditta che effettuerà i lavori e il nominativo di un proprio referente che fungerà da interlocutore con gli uffici nonché il relativo recapito telefonico attivo 24h .

Il Comando di Polizia Locale,-Ufficio Mobilità e Traffico ove ritenga che particolari condizioni lo consiglino, si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore la necessità di richiedere specifica ordinanza, anche in corso d'opera, per la gestione e la sicurezza del traffico veicolare.

L'**autorizzazione** dovrà essere sempre tenuta sul luogo dei lavori ed essere esibita a richiesta di tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza stradale.

L'**UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO** si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore, nel provvedimento autorizzativo, la necessità di segnalare l'esecuzione di una determinata fase realizzativa, per permettere l'effettuazione di accertamenti in corso d'opera che comunque non costituiranno motivo di sospensione dei lavori salvo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento materiale degli stessi.

L'operatore è sempre tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a effettuare indagini preventive degli impianti presenti nel sottosuolo nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con gli altri operatori dei servizi a rete.

L'**UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO** fornirà agli operatori tutte le informazioni di sua conoscenza relativamente alla presenza di sottoservizi nel sottosuolo e nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con altri operatori.

Art 4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Gli operatori, sia per gli interventi compresi nella programmazione annuale sia per gli interventi esclusi, dovranno presentare, per ogni singolo intervento (comprendente la manomissione di una via o al massimo anche una contigua), preventivamente all'Amministrazione specifica istanza che, in via esemplificativa, viene riportata nell'istanza tipo (All. A). (L'istanza dovrà essere presentata con apposizione di marca da bollo vigente);

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del gestore del servizio o suo delegato. La domanda deve indicare:

1. La ragione, la sede sociale, il codice fiscale e le generalità del Legale Rappresentante per le società che gestiscono servizi a rete; indicherà altresì l'elezione di domicilio per tutte le comunicazioni presso il Direttore dei Lavori;
2. i dati dell'impresa che realizzerà l'intervento;
3. il nominativo del Direttore dei Lavori per i soggetti privati il quale deve:
 - Controfirmare la domanda in segno di accettazione dell'incarico
 - Dichiarare che saranno eseguite tutte le opportune indagini per verificare che lo scavo e la posa di nuovi servizi o altre attività di modifica e manomissione del suolo e sottosuolo pubblico, sarà compatibile con la presenza di manufatti o altri impianti presenti nel sottosuolo
 - Impegnarsi al rispetto delle prescrizioni tecniche che verranno impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;
 - Comunicare la data prevista di inizio ed il termine dei lavori;

- Impegnarsi a redigere, alla fine dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, controfirmato dall'impresa esecutrice;
- 4. Riportare la dichiarazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione e dell'impresa esecutrice, di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le indicazioni del nominativo del responsabile della sicurezza in cantiere.

E' necessario che all'istanza venga allegata la seguente documentazione tecnica minima su supporto sia cartaceo che digitale utile per l'individuazione e la rappresentazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori;
- elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
 - stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, l'Amministrazione potrà richiedere uno stralcio planimetrico in scala 1:500;
 - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10 luglio 2002;
 - ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento, sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
 - particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare anche fuori terra.

Qualora gli operatori ne abbiano la possibilità, la richiesta per il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire con modalità di posta elettronica certificata (pec).

Della precisione e rispondenza della documentazione allegata alla domanda di concessione e successiva autorizzazione resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

L'Amministrazione, verificata l'ammissibilità dell'intervento si pronuncerà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo eventuale sospensione di tale periodo, qualora si richieda della documentazione aggiuntiva necessaria per il rilascio del provvedimento. Per gli interventi riguardanti la costruzione di impianti di comunicazione elettronica i termini per la pronuncia sono indicati al successivo art. 4.2.

L'Amministrazione può richiedere eventuale documentazione aggiuntiva, possibilmente in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo diverse tempistiche previste da disposizioni normative.

I termini previsti per la pronuncia dell'Amministrazione si intendono sospesi senza seguito, sino all'avvenuta integrazione della documentazione richiesta e comunque non oltre 30 giorni. In caso di mancato ricevimento della documentazione integrativa la domanda sarà dichiarata improcedibile e archiviata.

L'Amministrazione può prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.

Qualora la richiesta da parte dell'operatore sia avanzata per effettuare interventi su infrastrutture di enti terzi, l'operatore dovrà fornire all'Amministrazione anche l'evidenza dell'assenso all'utilizzo da parte del proprietario dell'infrastruttura.

Quando per l'esecuzione delle opere sia necessario il rilascio, secondo le disposizioni vigenti, di provvedimenti autorizzativi da parte di Enti terzi, l'operatore si impegna a non iniziare il lavoro senza averli preventivamente ottenuti; così dicasi per i necessari nulla osta ed autorizzazioni da parte di Enti o Istituzioni preposte alla tutela di beni ambientali ed architettonici, nel caso in cui i lavori e/o le opere ricadano in zone sottoposte a regime di vincolo.

Fatto salvo quanto previsto da D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., il provvedimento rilasciato dall'Amministrazione comporta l'autorizzazione all'effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e delle reti, qualora richiesta dall'operatore al momento della presentazione dell'istanza.

Resta inteso che dalla data riportata sul provvedimento autorizzativo di inizio lavori si intendono consegnate all'operatore le aree interessate dalle opere, il quale le avrà in custodia fino alla riconsegna delle stesse che si intenderà avvenuta con l'intervenuta formale accettazione da parte dell'Amministrazione con le modalità più avanti indicate all'art 7.

4.1 INTERVENTI LIMITATI E/O D'URGENZA

Per i lavori di piccola entità, che non comportino scavi o che siano contenuti entro i 30 metri e non siano collegabili ad altri interventi consecutivi (esempio, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, etc.) il termine di rilascio del provvedimento potrà essere ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda.

Qualora l'intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, la cui riparazione comporti manomissioni o occupazione di aree pubbliche, l'operatore dovrà informare tempestivamente sia l'Amministrazione che il Comando di Polizia Locale mediante via e-mail a comune.legnano@cert.legalmail.it e info.polizialocale@legnano.org.

Tale comunicazione ha valore di autorizzazione che dovrà essere, successivamente perfezionata entro e non oltre 15 gg, in difetto si procederà nei termini previsti dall'**art 16** (sanzioni).

4.2 IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONI

Sono fatte salve le specifiche disposizioni fissate dalla normativa vigente in materia, in merito al rilascio dei provvedimenti.

Le istanze presentate dagli operatori di telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte della Amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi D.Lgs. n. 259/2003, art. 88 comma 7.

Per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 10 giorni.

Inoltre, gli operatori di telecomunicazione in alternativa all'istanza potranno presentare all'Amministrazione la denuncia di inizio attività.

Gli operatori di telecomunicazione che si avvalgano della denuncia ovvero per i quali il titolo abilitativo si formi per silenzio-assenso, dovranno:

- preliminarmente all'inizio dei lavori, avvisare l'Amministrazione mediante comunicazione scritta (a mezzo mail, agli indirizzi di cui al precedente art 4.1) dell'avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo;
- attenersi alle prescrizioni tecniche e operative standard indicate in Allegato 3.

4.3 INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

L'Amministrazione favorirà, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse nel rispetto di quanto previsto all'art.11, e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999.

L'Amministrazione può autorizzare, secondo la normativa vigente, l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale che richiedano una profondità di posa ridotta solo ed esclusivamente se le infrastrutture siano poste al di fuori della carreggiata stradale (banchina, marciapiedi, ecc.). Sarà pertanto consentita la posa, oltre che con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto), con tecniche a basso impatto ambientale sempre nel rispetto del D.M. 1 ottobre 2013.

Le tecnologie a basso impatto ambientale ammesse sono le seguenti:

- perforazione orizzontale (sia in senso longitudinale che trasversale all'asse della strada)
- minitrincea (sia in senso longitudinale che trasversale all'asse della strada). Per questa tipologia di scavo le autorizzazioni saranno concesse per posa di manufatti sotto la superficie di banchine o marciapiedi secondo le profondità previste nel D.M. 1 ottobre 2013; nel caso la tecnologia della minitrincea sia impiegata su superficie di carreggiata stradale, la posa dei manufatti dovrà avvenire in modo che l'estradosso del manufatto stesso sia installato ad una quota inferiore a quella dello strato più profondo che costituisce la fondazione stradale (di norma cm. 40 o più in funzione delle caratteristiche della strada).
- Microtrincea: (sia in senso longitudinale che trasversale all'asse della strada). Per questa tipologia di scavo le autorizzazioni saranno concesse per posa di manufatti sotto la superficie di banchine o marciapiedi secondo le profondità previste nel D.M. 1 ottobre 2013; nel caso la tecnologia della minitrincea sia impiegata su superficie di carreggiata stradale la posa dei manufatti dovrà avvenire in modo che l'estradosso del manufatto stesso sia installato ad una quota inferiore a quella dello strato

più profondo che costituisce la fondazione stradale (di norma cm. 40 o più in funzione delle caratteristiche della strada).

In tal caso il termine per il rilascio del provvedimento può essere ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa.

Prima di ogni intervento di posa di cui sopra, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, è obbligatorio condurre un'ideale ricognizione del sottosuolo, attraverso sistemi di indagine geognostica.

4.4 MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI

L'Amministrazione ha facoltà di chiedere prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato o alle opere proposte dall'operatore già oggetto di concessione/autorizzazione. In tal caso l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione concorderanno una localizzazione alternativa o un diverso intervento per l'impianto. Parimenti eventuali varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, verranno concordate tra l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione.

In tali ipotesi l'operatore invierà all'Amministrazione richiesta di variante con allegati i nuovi disegni con le modifiche da apportare, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.

Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche saranno a carico del solo operatore.

4.5 OPERE REALIZZATE IN ASSENZA O DIFFORMITÀ DI AUTORIZZAZIONE

Per le opere realizzate in assenza o difformità di autorizzazione, nonché per le avvenute violazioni contenute nel presente regolamento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art.16, il titolare dell'intervento abusivo dovrà presentare domanda in sanatoria allegando tutti i documenti previsti agli articoli precedenti. L'Amministrazione, vista la domanda presentata, secondo i contenuti dei dettami sopra scritti, e dopo la valutazione tecnica dell'intervento può:

- a) Concedere l'autorizzazione in sanatoria applicando le sanzioni previste;
- b) Negare l'autorizzazione in sanatoria per gli interventi eseguiti nelle sotto elencate ipotesi:
 - b1) nel caso in cui l'intervento realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o di pubblica utilità;
 - b2) nel caso di interferenza con la realizzazione di un'opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione.

Nei suddetti casi il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni, dovrà effettuare il ripristino del suolo manomesso a regola d'arte, secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Art 5. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'operatore, ottenuto il necessario provvedimento di autorizzazione e la relativa ordinanza di limitazione del traffico, potrà iniziare i propri lavori entro il periodo fissato dal provvedimento; l'inizio dei lavori potrà differire in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento, mentre il termine di ultimazione è mutuabile dietro semplice richiesta.

L'operatore deve osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, realizzare e/o completare le opere di ripristino ed eseguirle in modo completo e soddisfacente secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione Lombardia (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790).

Nell'esecuzione dei lavori, l'operatore dovrà attenersi all'osservanza delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione, che a titolo esemplificativo si riportano nell'Allegato C.

Nel caso in cui l'Amministrazione, entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato e in pendenza di proroga, riceva da altri operatori richieste di intervento nella stessa area, potrà autorizzare questi ultimi previo coordinamento tra i diversi richiedenti. Eventuali riscontri di vizi di esecuzione saranno imputati a tutti coloro che hanno operato sulla stessa area.

Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si manifestino esigenze di sicurezza, l'Amministrazione ha facoltà di fare interrompere l'esecuzione dei lavori senza che l'operatore possa far valere o vantare indennizzi di sorta. L'Amministrazione si attiverà per la più rapida soluzione delle problematiche sopravvenute. In tali casi l'operatore dovrà, a proprie cura e spese e secondo le istruzioni ricevute, mettere preventivamente in sicurezza il cantiere.

In tal caso sarà prevista da parte dell'Amministrazione una proroga rispetto ai tempi di esecuzione.

L'Amministrazione ha sempre diritto di accedere ai siti al fine di verificare che i lavori svolti dall'operatore siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente.

L'operatore è tenuto a realizzare i lavori relativi alle interferenze in totale conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'elaborato progettuale allegato alla domanda di concessione/autorizzazione/nulla osta dovrà tener conto delle interferenze conosciute.

5.1 ESECUZIONE DEGLI SCAVI

Ottenuta l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico i gestori o le imprese interessate si dovranno attenere alle seguenti norme:

1°) Prima di iniziare i lavori dovrà esserne data comunicazione in forma scritta con deposito presso l'**UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO** o con posta elettronica certificata precisando il giorno esatto in cui inizieranno i lavori e, nel caso di scavi che interessino longitudinalmente una o più vie, segnalando anche il punto di inizio dello scavo stesso;

2°) la massicciata stradale dovrà essere precedentemente demolita mediante fresatura a freddo per l'intero spessore della pavimentazione in conglomerato bituminoso, o tagliata preferibilmente con disco da taglio in alternativa effettuando un taglio continuo con martello demolitore munito di punta pala e solo dopo il taglio si potrà procedere allo scavo con escavatore meccanico. Questo quando sia autorizzato lo scavo a macchina, in caso contrario il lavoro dovrà essere eseguito completamente a mano sempre previo taglio dell'asfalto come sopra indicato.

Nel caso di pavimentazioni in pietra o simili, occorrerà prima di tutto procedere allo smontaggio della pavimentazione, avendo cura di recuperare gli elementi costitutivi che dovranno essere accatastati nei pressi del cantiere in modo che non siano di intralcio al transito veicolare e pedonale in aree da segnalare e partizionare con opportune sistemi di recinzione.

3°) il materiale scavato dovrà essere caricato e allontanato a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori; il titolare dell'autorizzazione allo scavo è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 186 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i. A posa del servizio avvenuto, il rinterro dovrà essere eseguito con materiale inerte e asciutto. L'accettabilità di tale materiale avverrà a giudizio dell'**UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO** o da parte del Servizio Infrastrutture e Verde dell'Amministrazione Comunale.

4°) durante l'esecuzione degli scavi si dovrà avere la massima cura di non interrompere o comunque manomettere i condotti, le tubazioni, i cavi ed i manufatti in genere ubicati sotto la sede stradale.

A tale scopo, come previsto dalle disposizioni in atto, si dovranno esperire tutte le indagini di coordinamento con gli altri Enti gestori dei servizi.

Comunque in caso di eventuali manomissioni o rotture di impianti e servizi in genere di terzi, quali allacciamenti in fognature, collegamenti tra pozzetti, cavi, tubazioni, ect., l'operatore dovrà tempestivamente avvertire del guasto il relativo gestore per gli interventi del caso rimanendo l'operatore l'unico responsabile dei danni causati.

5°) il rinterro, da eseguirsi con il materiale sopra descritto, dovrà essere ben battuto e costipato con la giusta quantità di acqua, in strati di uno spessore massimo di cm 50.

6°) il mantenimento del livello del rinterro al piano della pavimentazione stradale, anche e soprattutto in caso di pioggia o neve, dovrà essere curato, anche a più riprese e sino all'avvenuta accettazione del ripristino provvisorio secondo le modalità dell'art. 8, a cura e spese dell'esecutore che rimane sempre responsabile in caso di danni a terzi.

Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito nei tempi e nei modi previsti dal successivo art. 5.2.

5.2 RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI

A) RIPRISTINO PROVVISORIO

Il ripristino provvisorio è a carico dell'operatore che esegue la posa dei servizi. Il ripristino stesso dovrà essere eseguito nei tempi che verranno fissati di volta in volta dall'Amministrazione o in mancanza di disposizioni come di seguito indicato:

1°) Strade d' intenso traffico

a: attraversamenti (scavi trasversali alla carreggiata): entro il giorno di esecuzione dalla fine del lavoro.

b: scavi longitudinali alla carreggiata: entro 24-48 ore dalla fine del lavoro.

2°) Strade di medio traffico

attraversamenti (scavi trasversali alla carreggiata), e scavi longitudinali alla carreggiata entro 48 ore dalla fine del lavoro.

Per il ripristino provvisorio delle sedi stradali pavimentate, si dovrà eseguire uno scavo di circa 30 cm di profondità per tutta la lunghezza dell'intervento. Lo scavo verrà riempito con mista naturale di cava per uno spessore di 20/25 cm ben rullata e costipata

I bordi dovranno essere regolarizzati a mano e quindi si stenderà uno strato di 10 cm di spessore di tout-venant bitumato, anche questo ben rullato e livellato.

In caso di rottura, danneggiamento o parziale rimozione dei cordoli di marciapiede, questi dovranno essere accatastati nelle immediate vicinanze e in modo da non ostacolare il passaggio dei pedoni.

L'Operatore che ha manomesso il marciapiede dovrà ripristinare il sottofondo in calcestruzzo e la posa di eventuali cordoli rimossi rifilando e asportando il manto finale del marciapiede per tutta la sua larghezza. Successivamente l'Amministrazione provvederà a completare il ripristino con asfalto colato addebitando le spese relative sola a quest'ultima operazione.

L'Amministrazione si riserva di ripristinare direttamente i marciapiedi manomessi quando la lunghezza dei cordoli rimossi è superiore a 10,00 ml.

Sia per i lavori di scavo che per quelli di ripristino si intendono valide tutte le norme di carattere generale previste dall'articolo 21 (Opere, depositi e cantieri stradali.) del T.U. n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e degli artt. da 30 a 43 compreso del relativo "Regolamento per l'esecuzione del T. U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. n° 425 del 16/12/1992. In particolare l'Impresa che esegue i lavori, dovrà preoccuparsi di tenere la sede stradale costantemente pulita da materiali vari quali: pietrisco, ghiaia, terra ect. , che per qualunque motivo siano presenti sulla carreggiata stradale per effetto dei lavori in corso eseguiti e che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

B) RIPRISTINO DEFINITIVO

Il ripristino definitivo sia delle sedi stradali che dei marciapiedi verrà eseguito di norma dall'Amministrazione. E' facoltà comunque della stessa richiedere che l'operatore vi provveda in prima persona secondo i criteri comunque previsti dal D.M. 01/10/2013, in tal caso non si darà luogo ai relativi addebiti. L'esecuzione diretta del ripristino definitivo in sede stradale sarà eseguita con la stesura di manto in conglomerato bituminoso fine che, secondo i casi, avrà una larghezza di metà carreggiata stradale oppure dell'intera larghezza della stessa a seconda delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scavo. Il tappeto di usura dovrà essere eseguito ad incasso; la fresatura della pavimentazione dovrà avere uno spessore minimo di cm. 3 l'Amministrazione potrà richiedere ulteriori lavorazioni nel caso di varianti apportate in corso d'opera. Per le modalità di accettazione si rimanda al successivo art 8.

Per l'effettuazione dei ripristini gli operatori concessionari o i privati titolari di autorizzazione allo scavo dovranno dare tempestiva comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione.

ART 6. DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL RIPRISTINO DEFINITIVO

-Modalità di misurazione-

I Titolari di permessi di manomissione sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione gli importi dei ripristini definitivi quantificati al momento della riconsegna delle aree (vedi arti. 8) secondo le modalità sottoriportate. Dovranno corrispondere altresì gli importi derivanti dagli interventi d'ufficio eseguiti dall'Amministrazione secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

Gli importi unitari, stabiliti periodicamente con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale, saranno determinati sulla base di prezzi unitari ricavati dall'Elenco Prezzi della Regione Lombardia maggiorati di una percentuale a copertura delle spese generali che l'Amministrazione dovrà sostenere.

La determinazione degli addebiti sarà effettuata quadrimestralmente sulla base delle misurazioni delle rotture effettivamente eseguite e applicando in linea di massima i seguenti parametri:

Scavo tradizionale:

a) manto di usura

Sarà addebitata una superficie forfettaria determinata moltiplicando la lunghezza reale per la larghezza aumentata di 1,50 ml. rispetto a ciascun bordo; nel caso di scavi longitudinali oltre i 10 metri di lunghezza sarà addebitata la superficie della semicarreggiata interessata dagli scavi.

Nel caso in cui la larghezza dello scavo superi la semisede stradale sarà conteggiata la larghezza totale della carreggiata.

Nel caso in cui il manto di usura della strada manomessa sia stato eseguito da non più di tre anni, l'addebito sarà calcolato moltiplicando la lunghezza dello scavo aumentata di mt. 3 per lato per la larghezza della intera carreggiata stradale.

b) Pavimentazioni in pietra

Nel caso di scavi effettuati in sedi stradali pavimentate in pietra o similari verrà addebitata una superficie forfettaria determinata maggiorando del 50% la superficie effettivamente manomessa.

c) Marciapiedi

Le cordature manomesse saranno addebitate sulla base della lunghezza reale aumentata del 10%.

Nel caso in cui i cordoli da sostituire o riposare superino in lunghezza il 30% della lunghezza del tratto interessato dai lavori sarà addebitata l'intera lunghezza di detto tratto.

Per i cordoli in cemento manomessi sarà sempre addebitata la sostituzione mentre per i cordoli in granito si addebiterà la nuova posa in opera più la sostituzione di eventuali cordoli che risultassero danneggiati in modo tale da non poter essere più riutilizzati.

La pavimentazione del marciapiede, sarà addebitata per l'intera superficie del tratto manomesso sia per il sottofondo che per lo strato superficiale indipendentemente dalla larghezza dello scavo effettuato.

d) Opere accessorie

Eventuali opere aggiuntive accessorie che si rendessero necessarie in seguito ai lavori come la sostituzione dei chiusini, pozzetti, pali di segnaletica ect. saranno addebitati sulla base sempre dei costi ricavati dal listino ufficiale in vigore aumentati del 20%

Scavo eseguito con tecnica minitrincea o microtrincea:

Nel caso queste due tecniche vengano eccezionalmente impiegate su carreggiata stradale, il ripristino definitivo del manto d'usura sarà addebitato moltiplicando la lunghezza dello scavo per tre volte la larghezza dello stesso, che in ogni caso non sarà inferiore a cm. 200.

e) Modalità di pagamento

Il Titolare del permesso di scavo dovrà provvedere al versamento della somma dovuta entro 60 gg dal ricevimento della fattura, oltre tale data saranno applicati gli interessi legali.

Art 7. SICUREZZA E VIGILANZA DELLE AREE DI CANTIERE

L'operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle norme contenute negli articoli 15 (Atti vietati), 20 (Occupazione della sede stradale), 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del D.Lgs. 30/04/92 n°285 (Codice della Strada) e negli articoli dal 29 al 43 del D.P.R. 16/12/92 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'operatore è tenuto a sua cura e spese, anche mediante la vigilanza sulla propria impresa appaltatrice, a garantire la corretta segnalazione delle aree di cantiere e degli eventuali itinerari alternativi per la deviazione del traffico, relativamente agli interventi oggetto di concessione/autorizzazione, in tutte le fasi di esecuzione dei lavori. Il titolare dell'autorizzazione sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a persone o a cose derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico. Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto regolare ripristino rilasciato dall'ufficio Gestione del Sottosuolo come indicato nell'art. 8).

Art 8. FINE LAVORI .

Dopo l'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà formalizzare tempestivamente all'Amministrazione la comunicazione di avvenuto ripristino provvisorio o definitivo delle pavimentazioni manomesse per l'esecuzione dei lavori.

Entro 180 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori l'Amministrazione accerterà il rispetto delle prescrizioni tecniche comunque impartite. Detto sopralluogo sarà svolto in contraddittorio con l'esecutore. Durante tale periodo l'operatore sarà comunque responsabile della buona riuscita delle opere di ripristino e dovrà prontamente eseguire eventuali interventi nel caso di anomalie; l'operatore rimarrà responsabile anche di eventuali danni a terzi durante il periodo di detenzione delle aree oggetto dei lavori. La riconsegna delle aree da parte dell'operatore all'Amministrazione sarà documentata con la compilazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti. Nel caso in cui dal sopralluogo di verifica si rilevassero difetti nell'esecuzione del ripristino provvisorio, l'operatore sarà invitato al rifacimento delle opere difettose con assegnazione di un nuovo termine per la loro esecuzione; l'operatore dovrà formalizzare all'Amministrazione la comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere rimediali chiedendo un nuovo sopralluogo di verifica che sarà eseguito dall'Amministrazione entro 90 giorni; gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per il secondo o successivi sopralluoghi di verifica saranno addebitati all'operatore secondo quanto previsto dall'art.6.

In caso di mancata esecuzione della verifica nei termini suddetti da parte dell'Amministrazione, l'area si intenderà correttamente ripristinata e pertanto l'esito della verifica si intenderà positivo. In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, l'Amministrazione riprenderà in carico le aree interessate dai lavori fatto salvo il riscontro di vizi occulti riconducibili all'impianto realizzato.

L'operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi e a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione che dovranno garantire il rispetto degli standard prestazionali e dei criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790).

A esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'operatore, deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno all'Amministrazione competente la rappresentazione cartografica della propria rete aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente-. Rappresentazione dovrà essere fornita in formato digitale in conformità con l'art. 9 del r.r. 6/2010.

Art 9. PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI

Entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato, l'operatore avrà la facoltà di chiedere per un massimo di due volte il differimento dei termini di inizio e fine dei lavori, motivandone le cause. I nuovi termini stabiliti indicati dall'Amministrazione dovranno ritenersi non più procrastinabili.

Qualora vengano meno i presupposti per il rinnovo del provvedimento autorizzativo a causa di esigenze di pubblica utilità connesse a interventi sulla sede stradale, l'Amministrazione può non concedere il differimento dei termini per cause di incompatibilità.

Art 10. INTERVENTI D'UFFICIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'operatore deve realizzare e/o completare le opere di ripristino, osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, ed eseguirle in modo completo e soddisfacente.

In caso di inottemperanza, fatta salve le eventuali ulteriori azioni amministrative, e permanendo tale stato anche alla scadenza del termine perentorio successivamente indicato dall'Amministrazione con comunicazione scritta, fermo restando la possibilità di prorogare detto termine su motivata richiesta dell'Operatore, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare direttamente, o tramite ditta incaricata, le opere di ripristino addebitandone il costo, debitamente documentato, all'operatore.

L'Amministrazione, informerà anticipatamente l'operatore della data di inizio dei lavori eseguibili d'ufficio e, al termine degli stessi, comunicherà, con la stessa modalità, le spese sostenute e gli eventuali ulteriori oneri conseguenti alla tardiva esecuzione delle opere.

A fronte di grave o reiterate inadempienze da parte dell'operatore, riguardo le modalità di esecuzione dei ripristini provvisori nonché di notevoli ritardi (oltre 30 gg) del termine di cui all'art 6 lettera e), l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione/autorizzazione oggetto dell'inadempienza e di sospendere il rilascio di ulteriori autorizzazioni/concessioni.

Art 11. SPOSTAMENTI DI SERVIZI E IMPIANTI INTERRATI

L'Amministrazione del Comune Città di Legnano, per comprovate esigenze legate alla viabilità, potrà chiedere all'operatore dei servizi a rete lo spostamento degli impianti di proprietà di questi ultimi, ricadenti all'interno della sede stradale, ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 285/1992.

Laddove possibile, la stessa, nella realizzazione di opere stradali potrà prevedere la realizzazione di infrastrutture da destinare agli operatori per l'alloggiamento degli impianti, anche per la risoluzione delle interferenze contingenti.

L'Amministrazione del Comune Città di Legnano e l'operatore dovranno comunque sempre concordare i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle esigenze e delle prerogative di ciascuno ed individuando quelle sinergie operative che permettano di minimizzare tempi e costi di spostamento. In particolare, dovranno essere sempre privilegiate ipotesi progettuali che consentano all'operatore di trasferire gli impianti direttamente nella sede definitiva. In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei lavori, l'operatore è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate in specifiche convenzioni.

Le spese per lo spostamento definitivo degli impianti dell'operatore, nelle ipotesi di cui all'art. 28, D.Lgs.285/1992, ricadenti all'interno della sede stradale, restano a carico dell'operatore stesso.

Restano salve le regole generali sul procedimento amministrativo (L. 241/90) e le eventuali disposizioni specifiche di settore ove applicabili (ad esempio R.D. n. 1775/1933).

Art 12. PROPRIETÀ E UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture posate dagli operatori dei servizi a rete per la collocazione esclusiva dei propri impianti sono di proprietà degli operatori stessi, salvo diverse disposizioni di legge o diverso accordo tra l'Amministrazione e l'operatore. Ove sia prevista una concessione governativa, in caso di suo mancato rinnovo, all'operatore subentrerà lo Stato. Qualora l'Amministrazione intenda installare proprie infrastrutture in contemporanea con l'operatore le operazioni di posa potranno essere effettuate secondo preventivo accordo tra le parti, anche da un unico soggetto.

L'Amministrazione favorirà l'utilizzo di infrastrutture esistenti, anche pubbliche, per la posa degli impianti tecnologici da parte degli operatori dei servizi a rete.

Le infrastrutture di proprietà dell'Amministrazione saranno da quest'ultima messe a disposizione degli operatori dei servizi a rete che ne facciano domanda, previa stipula di convenzione che ne consenta e ne disciplini l'utilizzo a condizioni eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

In materia di gallerie polifunzionali, definite da norma CEI UNI 70029, sono fatte salve le disposizioni dell'art.47 del D.Lgs. 507/93 e della Direttiva del 3/3/99.

L'Amministrazione progetterà le proprie infrastrutture confrontandosi con gli operatori dei servizi a rete, possibili fruitori dell'infrastruttura stessa.

L'utilizzo delle infrastrutture è comunque condizionato ad una preventiva verifica tecnica da parte dell'operatore circa la fruibilità o la compatibilità con altri sottoservizi eventualmente presenti, nonché alla necessità di non compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

L'Amministrazione potrà chiedere agli operatori dei servizi a rete di provvedere alla rimozione dei propri impianti e infrastrutture, dichiarati dagli operatori stessi in disuso e/o abbandonati, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

Art 13. RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI

Le concessioni/autorizzazioni/nulla osta rilasciate dall'Amministrazione si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.

L'operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.

In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione di lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, rimozioni, ripristini, relativi depositi ed occupazioni, l'Amministrazione sarà tenuta integralmente indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.

L'operatore pertanto garantirà a proprio totale carico le condizioni di sicurezza dei propri impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando e manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'operatore è responsabile della custodia e della vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi.

L'operatore non potrà avanzare richieste risarcitorie all'Amministrazione per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.

Durante il periodo di consegna delle aree l'operatore sarà ritenuto il solo responsabile dello stato dei luoghi e di eventuali contenziosi che possono sorgere in dipendenza dei lavori effettuati,. L'Amministrazione non risponderà di furti di materiali o di danni riconducibili a mancata custodia delle aree in consegna.

Art 14. ONERI

Gli operatori dei servizi a rete sono tenuti a corrispondere alle Amministrazioni la TOSAP/COSAP per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, secondo le disposizioni vigenti.

In caso di utilizzo di infrastrutture esistenti si applicano le disposizioni previste per legge o definite da specifici accordi tra Ente e operatore, in particolare, quelle ai sensi della Legge 133/2008 per gli operatori di telecomunicazioni.

Gli operatori dei servizi a rete hanno l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi d'installazione e manutenzione, e di ripristinare le aree medesime a regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione, nel rispetto della D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790, nei tempi stabiliti dall'Amministrazione compatibilmente con i tempi di realizzazione dell'intervento.

Art 15. GARANZIE

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori autorizzati il proprietario della strada (**Amministrazione Comunale della Città di Legnano**) può richiedere all'operatore e al privato cittadino di attivare idonea garanzia, il cui importo è commisurato al valore delle opere di ripristino stradale indicati dall'Amministrazione stessa

La garanzia prestata sarà svincolata una volta esperite con esito positivo le operazioni di verifica di cui all'**art.8**.

In caso di inadempienze da parte dell'operatore o privato cittadino relativamente alle attività di cui all'art.10, l'Amministrazione si può rivalere sulla garanzia appositamente costituita per effettuare i ripristini e le riparazioni della sede stradale, impregiudicata ogni altra azione e richiesta da parte dell'Amministrazione; in tal caso non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni fino a che la garanzia non verrà reintegrata.

16. SANZIONI

- ❑ Fatto salvo l'accertamento e l'applicazione delle norme del Codice della Strada, ai fini del presente regolamento sono competenti per la vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni gli operatori di Polizia Locale e gli altri appartenenti alle Forze dell'Ordine.
- ❑ Sono competenti per la sola vigilanza, gli incaricati dell'ufficio tecnico del comune di Legnano e del gestore i quali, in presenza di violazioni al presente regolamento, possono redigere apposita relazione tecnica corredata da rilievi fotografici quando necessari, da trasmettere al Comando Polizia Locale di Legnano per l'applicazione della sanzione.
- ❑ Spetta al dirigente del Settore Polizia Locale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 T.U.E.L., l'adozione di ordinanze e provvedimenti di natura sanzionatoria amministrativa, cautelare o accessoria;
- ❑ La disciplina del procedimento sanzionatorio è quella prevista dalla Legge. 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni;
- ❑ Ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro
- ❑ La determinazione dell'importo della sanzione per ciascuna violazione viene stabilito in base all'art. 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28.10.2003
- ❑ L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/81, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ed a disporre eventuali sanzioni amministrative accessorie ai sensi dei successivi articoli 19 e 20 della medesima legge, è il dirigente del Settore Polizia Locale
- ❑ Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la messa in ripristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale d'accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente su disposizione verbale degli organi accertatori e, comunque, entro il termine specificato nel verbale stesso;
- ❑ Qualora gli interessati non vi ottemperino, con ordinanza dirigenziale sono adottati i provvedimenti necessari all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido;
- ❑ Ai sensi dell'art. 21-ter della legge 241/90, solo nei casi e con le modalità stabilite dalla legge la pubblica amministrazione può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del trasgressore. In tali casi, il dirigente della Polizia Locale potrà ordinare, previa diffida di tre giorni, l'esecuzione coattiva conformemente alle previsioni legislative;
- ❑ Si procede nell'immediatezza al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, qualora necessario a ripristinare le condizioni di legalità violata, nonché delle cose che ne sono il prodotto o la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce violazione amministrativa. In tale ultimi casi, la confisca è obbligatoria;
- ❑ L' Ufficiale di Polizia Locale potrà restituire le cose oggetto di sequestro al soggetto interessato qualora questi dimostri la legittimità dell'attività sanzionata, dandone atto nel relativo verbale, salvo siano oggetto di confisca obbligatoria.
- ❑ Si intende per abuso quel comportamento del titolare dell'autorizzazione, licenza o atto di assenso comunque denominato, che sia in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni di legge o di regolamento o quelle legittimamente imposte dall'autorità o comunque un'utilizzazione del titolo non conforme alla disciplina dell'attività autorizzata;
- ❑ L'inottemperanza alle prescrizioni apposte dall'organo emanante sul titolo autorizzatorio ai fini di salvaguardare il pubblico interesse o l'abuso nella conduzione dell'attività sono soggette alle sanzioni previste per la mancanza del titolo stesso, qualora non previsto diversamente ed il titolo rilasciato può essere revocato.

17. RIFERIMENTI NORMATIVI

In conclusione, si riportano le principali disposizioni nazionali e regionali in materia.

Fonti Statali

- Norme CEI 11/4 - 11/17
- Norme UNI- CIG 9165 e 9860
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici D.M. 23 febbraio 1971 - Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto
- D.M. 24 novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- L. 7 agosto 1990, n.241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale
- L. 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Serie Ordinaria n. 30 norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
- D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni
- D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. (COSAP)
- D.P.C.M. 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici
- D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- L. 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità D.M. 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
- L. 1 agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
- D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
- D. 10 agosto 2004 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Attraversamenti e parallelismi ferroviari
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.M. 16/04/2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di distribuzione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- D.M. 17 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- L. 6 agosto 2008, n.133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributari
- L. 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Fonti Regionali

- L.R. 16 agosto 1982, n. 52 - Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt
- L.R. 11 maggio 2001, n.11 - Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
- L. R. 11 marzo 2005, n.12 - Legge per il governo del territorio
- D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790 – Standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze e opere d'arte
- L.R. 4 marzo 2009, n.3 - Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
- R. R. 15 febbraio 2010, n. 6 - Criteri guida per la redazione dei PUGSS e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture

-

18. ELENCO DOCUMENTI

Allegato A: Schema tipo di istanza

Allegato B: Schema convenzione tipo

Allegato C: Prescrizioni a carattere generale e tecniche

ALLEGATO A

Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta

Spett.le **UFFICIO GESTIONE DEL SOTTOSUOLO**

c/o.....

Via

Città.....

Oggetto: Istanza di concessione /autorizzazione per l'esecuzione di interventi in Via

Il sottoscrittonella qualità di
della.....

con sede in, via/piazza n.,

chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico di
Via/Piazza.....

all'altezza del civ n° o nel tratto compreso tra la Viae la Via
.....

per laper l'impianto di seguito descritto:

Descrivere sinteticamente la tipologia dell'intervento, e in modo esauriente la tipologia di opere da realizzare e/o il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- indicare le caratteristiche salienti delle opere da realizzare e/o dei servizi a rete con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- indicare i tempi previsti per la realizzazione delle opere;
- evidenziare nel caso di servizi a rete eventuali situazioni di interesse comune ad altri Enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- evidenziare nel caso di servizi a rete tratte di infrastruttura esistenti di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Dichiarare di ottemperare alle disposizioni del D.L 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza

Dichiarare di impegnarsi a consegnare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori

Si allegano alla presente istanza i disegni,

Per le copie in formato digitale si allegano

Si assicura che le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte.

Distinti saluti.

Data..... Firma.....

Rif. : Sig. tel

Visto Il Direttore dei Lavori

.....

Allegati:

n.disegni n.....copie

Copie in formato digitale n.

N.B. E' necessario che all'istanza venga allegata la seguente documentazione tecnica minima sia su supporto cartaceo che digitale utile per la rappresentazione e l'individuazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche delle opere e/o dell'impianto da realizzare, nonché le modalità esecutive dei lavori;
- elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
- stralcio planimetrico 1:1000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi riferimenti esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, uno stralcio planimetrico in scala 1:500;
- ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento, sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare particolari dimensionali degli stessi.

Della precisione e della rispondenza della documentazione allegata all'istanza resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione

ALLEGATO B

CITTA' DI LEGNANO.

Atti n.

Fasc. n.

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E PER L'USO E L'OCCUPAZIONE DELLE SEDI STRADALI PER LA POSA E LA GESTIONE DI SERVIZI A RETE.

L'anno, addì del mese di in Legnano, nella residenza municipale, sita in P.zza S.Magno n. 9,

TRA

Il COMUNE DI LEGNANO (C.F. 00807960158) rappresentato, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune, dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio, nato a il e domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione del C.C. n..... del

E

..... di seguito denominata Società o Concessionaria, con sede legale a....., via..... n. (P.IVA/C.F.), rappresentata da, nato/a a il e domiciliato/a per la carica presso la sede societaria, il/la quale interviene e stipula quale della società medesima, intendendo eseguire opere di posa delle proprie reti, e successivamente di manutenzione, esercizio e sviluppo delle stesse, lungo le strade di pertinenza del Comune di Legnano

Art.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Legnano, come sopra rappresentato, concede in via precaria a, come sopra rappresentato/a, che accetta, l'autorizzazione all'installazione dei propri impianti, con le caratteristiche meglio descritte negli allegati alla presente e alle condizioni previste agli articoli seguenti;

Art.2 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA

1. La Concessionaria provvederà, a proprie spese, alla posa in opera, al mantenimento in esercizio nonché al funzionamento degli impianti di cui alla presente convenzione.

2. Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di conservazione, sia per quanto attiene alla funzionalità e sicurezza, effettuando tempestivamente qualsiasi intervento straordinario di ripristino o sostituzione ove necessario, soprattutto in caso di pericolo per la pubblica incolumità:

3. La Concessionaria è tenuta in prima persona a provvedere con le modalità previste dal REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI A RETE DI PUBBLICO INTERESSE al ripristino delle porzioni di marciapiede o di strada e aree pubbliche che saranno manomesse per la posa o la rimozione degli impianti.

4. L'esecuzione dei lavori è subordinata alla piena, scrupolosa e incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel sopraccitato REGOLAMENTO approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del..... che, di comune accordo, non viene allegato al presente atto e che le parti contraenti dichiarano di accettare essendone pienamente edotte e a conoscenza.

Il suddetto elaborato, è documento facente parte integrante della presente

Art.3 - NORME DI SICUREZZA

La Concessionaria si impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti, nonché quelle previste dal Codice della Strada D.Lgs.285/1992 e suo Regolamento di Attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.; e si assume le responsabilità civili e penali per danni a persone o cose, da qualsiasi evento causati, verificatesi in virtù della concessione oggetto del presente contratto, sollevando il Comune di Legnano da ogni responsabilità.

Art.4 - CORRISPETTIVI DELLA CONVENZIONE

La concessionaria, come previsto all'art.14 del citato regolamento, si impegna a corrispondere al Comune di Legnano l'imposta TOSAP/COSAP se dovuta, nella misura prevista dalle norme vigenti, entrambe con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la sua durata.

Il Comune di Legnano ha diritto a rivedere i corrispettivi della presente convenzione nel caso in cui i tributi citati nel presente comma venissero sostituiti o modificati da nuovi tributi introdotti dal legislatore durante il periodo di durata della convenzione.

Art.5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è di....., a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ed è soggetta a proroga tacita.

Gli impianti e le parti di impianto (comprese le strutture di sostegno e le strutture interrato) in caso di loro dimissione dovranno essere rimossi e i luoghi dovranno essere ripristinati come in origine e ciò sarà constatato in contraddittorio . E' facoltà del Comune di Legnano previo accordo tra le parti di destinare al riuso le parti ancora funzionali.

La convenzione si intende risolta immediatamente "ipso jure", senza oneri per entrambe le parti, qualora sopravvengano disposizioni legislative o ministeriali che ne rendano impossibile la sua prosecuzione nei termini e con le modalità previste nel contratto stesso preso nella sua integrità;

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione, nonché l'omessa, tardiva o parziale corresponsione anche di una sola annualità dell'Imposta, se dovuta, costituiranno motivo per la sospensione del rilascio di ulteriori autorizzazioni all'estensione delle reti fintanto non si sia provveduto alla regolarizzazione degli impegni.

Il nella sua qualità di della Società come sopra identificata

dichiara

per sé, successori ed aventi causa, di essere pienamente a conoscenza ed edotto del contenuto del presente disciplinare, le facoltà e i poteri in capo al soggetto pubblico proprietario della strada (Comune di Legnano) nonché dell'allegato REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI A RETE DI PUBBLICO INTERESSE e di accettarlo, interamente, irrevocabilmente e senza riserva alcuna.

Art.6 - DISPOSIZIONI VARIE

1. Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo solo se formalizzata mediante atto sottoscritto da entrambe le parti.
2. E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo: la cessione si configura anche nel caso in cui la Concessionaria venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la Concessionaria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la sua identità giuridica.
3. La presente Convenzione viene stipulata fatti salvi i diritti di terzi e nel pieno rispetto di tutte le concessioni ed autorizzazioni già esistenti concordate a chiunque dal Comune di Legnano.
4. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate nei modi previsti dalle normative vigenti.
5. Per quanto non specificatamente disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di legge.

Art.7 - CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie inerenti l'applicazione ed esecuzione della presente convenzione, verrà esperito un tentativo bonario di composizione; in caso di impossibilità o di insuccesso dello stesso, la competenza è del Foro di Milano.

Art.8 - SPESE

1. Ogni spesa inerente e conseguente la stipula della presente convenzione è a carico della concessionaria.
2. La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione in caso d'uso secondo le vigenti norme sul Registro.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI LEGNANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO

.....

PER LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

.....

Legnano.....

ALLEGATO C

Prescrizioni di carattere generale e tecniche

Di seguito si forniscono alcune indicazioni generali che l'Amministrazione potrà richiedere agli operatori dei servizi a rete nell'esecuzione delle proprie opere, preventivamente autorizzate dalla stessa. E' fatta salva per l'Amministrazione la possibilità di fornire agli operatori prescrizioni differenti in funzione della tipologia delle opere e della peculiarità dei luoghi oggetto dei lavori.

Si intende che l'operatore dovrà attenersi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, nonché alle norme vigenti, anche qualora l'autorizzazione sia rilasciata per silenzio-assenso, ovvero l'operatore di TLC si avvalga dello strumento di denuncia inizio attività, piuttosto che per gli interventi che debbano essere eseguiti con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto.

INDICE

A. Prima dell'inizio dei lavori

B. Durante i lavori

C. Fine Lavori

A. Prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'operatore dovrà uniformarsi alle procedure definite dal "Regolamento per l'esecuzione degli scavi in sede stradale" approvato con delibera n.-----

- ottenere dall'Amministrazione la prescritta Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;
- comunicare la denominazione sociale dell'impresa appaltatrice dei propri lavori e il nominativo di un proprio referente, interlocutore degli uffici comunali;
- collocare opportuna segnaletica stradale temporanea di divieto, di limitazione, di cantiere, di divieto di sosta temporaneo;
- qualora i lavori comportino la chiusura parziale o totale della strada con l'adozione di segnaletica di cantiere, richiedere specifica ordinanza - come previsto dagli art. 5 e 6 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 - a mezzo PEC o altro strumento idoneo con adeguato preavviso per consentire la predisposizione dell'ordinanza stessa (ad esclusione degli interventi per guasto), dichiarando il titolo autorizzativo ottenuto;
- coordinarsi con gli altri operatori dei servizi a rete operanti nell'ambito territoriale dell'Amministrazione;
- informare l'Amministrazione, a mezzo fax o altro strumento idoneo, almeno 3 giorni prima dell'inizio dei lavori (ad esclusione degli interventi per guasto), indicando l'Impresa esecutrice dei lavori ed il nominativo di un proprio referente;
- in caso di interventi realizzati con tecniche a basso impatto ambientale che lo richiedano, effettuare un'indagine geognostica del sottosuolo relativo alla fascia interessata dall'intervento, al fine di verificare la presenza di eventuali preesistenze che potrebbero generare vincoli e/o preclusioni ai lavori;
 - rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

- B. Durante i lavori

Nello svolgimento dei lavori, l'operatore, in particolare, dovrà:

- adottare idonea segnaletica di cantiere, prevista dal D.M. 10/07/'02;
- garantire lo scorrimento del traffico veicolare e/o pedonale, anche qualora debba provvedere alla riduzione della carreggiata;
- assicurare l'incolumità pubblica, delimitando opportunamente l'area interessata dai lavori e permettendo la visibilità dell'area di cantiere e dei mezzi utilizzati nelle ore notturne;
- fornire tempestiva segnalazione agli operatori dei sottoservizi, degli eventuali danni arrecati ai loro impianti.

L'operatore, inoltre, dovrà:

- svolgere, di norma, i propri lavori nei giorni feriali; nei giorni festivi, detti lavori saranno autorizzati dall'Amministrazione, nei casi di urgenza e indifferibilità degli stessi o per esigenze connesse alla viabilità e/o di cantiere;
- verificare preliminarmente la presenza di ulteriori sottoservizi;
- effettuare il ripristino secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'esecuzione degli scavi in sede stradale" approvato con delibera n.----- e pagare gli eventuali danni causati ad altri operatori in fase di scavo, posa e ripristino;
- attenersi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- esibire, su richiesta, copia del titolo autorizzativo.

Nell'esecuzione dei lavori, l'operatore, dovrà osservare quanto segue:

in caso di posa in parallelismo in sede di carreggiata stradale

- la profondità minima di interrimento sarà, di norma, pari a m 1,00 dalla quota stradale e in caso di scavo tradizionale a cm 40 verrà posto un nastro segnalatore d'impianto. Detta profondità di interrimento potrà essere ridotta, previo accordo con l'Amministrazione, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consentano.
- dovrà essere eseguita la sigillatura del giunto perimetrale del ripristino, per tutta la sua lunghezza, previa pulizia e asportazione d'eventuali irregolarità superficiali;
- dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale; ed in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme.

in caso di posa in attraversamento della carreggiata stradale

- gli attraversamenti della piattaforma stradale, quando non sia possibile o oggettivamente consigliabile l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale si procederà con la tecnica dello scavo a cielo libero. In quest'ultimo caso l'intervento dovrà essere effettuato in due tempi e su metà carreggiata per volta, previo taglio della pavimentazione stradale operato con ausilio di macchina fresatrice e formazione di senso unico alternato regolato o da impianto semaforico mobile o da "movieri" in conformità ai dettami del vigente Codice della Strada;
- i lavori e i ripristini, dovranno essere eseguiti a regola d'arte e tempestivamente;
- nell'esecuzione degli scavi fuori dalla carreggiata, la pavimentazione stradale non dovrà essere minimamente danneggiata o lesionata;
- dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale; in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme;
- i lavori verranno eseguiti in presenza di traffico senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza;

- in caso di posa in parallelismo in sede di banchina stradale bitumata o sterrata

- la posa avverrà, di norma, a non meno di m. 1 dalla quota del piano viabile bitumato e a m 0,80 dal piano di campagna su banchina sterrata, provvedendo alle opere provvisorie necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori ed il contenimento del solido stradale. Detta profondità di interrimento potrà essere ridotta, previo accordo con l'Amministrazione, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino o qualora venga realizzata la posa di un impianto con la tecnica della minitrinca;
- la posa sarà eseguita il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchina, scarpata o al di sotto del fosso di scolo delle acque ad una distanza sufficiente ad evitare ogni possibile interferenza con l'installazione di barriere laterali di sicurezza e della segnaletica marginale e in caso di posa con lo scavo a cielo libero a cm. 30 verrà posto nastro segnalatore identificativo della tipologia d'impianto;
- qualora l'impianto a rete debba essere posato in quei particolari tratti di strada dove è possibile il posizionamento di barriere laterali di sicurezza e non sia presente un franco adeguato tra il ciglio bitumato e il confine della proprietà demaniale comunale tale da evitare una interferenza, l'Amministrazione potrà prescrivere una profondità di posa superiore per l'impianto;
- i lavori verranno eseguiti in presenza di traffico senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza;
- dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale; ed in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme.

in caso di posa in parallelismo in sede di ponti e viadotti

- la posa avverrà esclusivamente al di sotto dell'area dedicata al camminamento in tutti i casi in cui sono predisposti cavedi o polifore utilizzabili. In alternativa, qualsiasi servizio di rete dovrà essere posizionato all'esterno della struttura (ponte o viadotto), in considerazione dell'eterogeneità dei manufatti, sistemi e modalità operative di fissaggio e posizionamento dovranno essere valutate per ogni caso.

L'operatore, inoltre, dovrà:

- riempire lo scavo con materiale idoneo opportunamente costipato;
- ripristinare provvisoriamente il manto stradale con materiale idoneo, al fine di consentire la viabilità, impegnandosi ad intervenire tempestivamente nel successivo periodo di assestamento;
- ripristinare la segnaletica orizzontale preesistente;
- allontanare, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 7.01.1956 n. 164, i materiali di risulta degli scavi;
- comunicare all'Amministrazione l'avvenuto "ripristino provvisorio", qualora non venga effettuato contestualmente anche il definitivo, al fine di svincolare l'area per eventuali altri interventi.

C. Fine Lavori

Decorso il periodo idoneo indicato dall'Amministrazione, e solo su sua specifica richiesta, l'operatore dovrà ripristinare in maniera definitiva l'area nel rispetto degli standard prestazionali e criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790), provvedendo alla posa della nuova pavimentazione che dovrà essere perfettamente raccordata all'esistente e, di norma, avere la seguente estensione:

- se il taglio stradale viene eseguito trasversalmente alla sede stradale bitumata, il nuovo tappetino d'usura dovrà estendersi per 1 m a contorno della manomissione prodotta;
- se il taglio stradale viene eseguito longitudinalmente alla sede stradale il nuovo tappetino d'usura dovrà estendersi, di norma, per m 0,50 a contorno della manomissione prodotta, salvo estendersi per 1 m lato carreggiata qualora quest'ultima venga interessata dai lavori;

- qualora l'operatore utilizzi tecniche di scavo a basso impatto ambientale il ripristino definitivo del manto d'usura sarà eseguito per la lunghezza dello scavo e per una larghezza in aumento di 3 volte la larghezza dello scavo, che in ogni caso non sarà inferiore a cm. 200.

Infine, per percorrenze superiori a 5 m di lunghezza, dovrà essere ripristinata, ove venga danneggiata, la segnaletica orizzontale con le stesse caratteristiche di quella preesistente allo scavo entro e non oltre le successive 72 ore dalla chiusura dei lavori.

Eventuali prescrizioni differenti potranno essere impartite dall'Amministrazione, in fase autorizzativa, in funzione della peculiarità dei luoghi oggetto dell'intervento, della tipologia dell'opera da realizzare o per ragioni di sicurezza della circolazione stradale.

Al termine dei lavori l'operatore effettuerà il rilievo topografico dell'infrastruttura realizzata e ne consegnerà copia in formato digitale all'Amministrazione. Il rilievo, qualora richiesto, dovrà essere completo sia sotto il profilo planimetrico che sotto quello altimetrico, al fine di poter localizzare, in ogni momento, l'infrastruttura sottostante e limitare sensibilmente i rischi di rottura relativamente alla parte di lavori ricadenti sulla sede stradale interessata o su mappali esterni alla stessa ma di proprietà dell'Amministrazione. L'operatore invierà, quindi, all'Amministrazione comunicazione di "fine lavori definitivo" per l'effettuazione del sopralluogo di verifica, completa della documentazione inerente al suddetto rilievo.

Le tecnologie a basso impatto ambientale

Si elenca una serie di tecnologie a basso impatto ambientale (come indicato nel decreto direzione generale Ambiente, energia e reti regione Lombardia n. 6630 del 19 luglio 2011) che potranno essere autorizzate per l'esecuzione della posa di impianti, come disciplinato dal Decreto 1° ottobre 2013 (decreto scavi):

- perforazioni orizzontali guidate
- perforazioni orizzontali non guidate
- minitrincea
- riutilizzo e sfruttamento di infrastrutture esistenti
- risanamento di infrastrutture esistenti
- microtrincea

SEZIONE B

TITOLO I – NORME GENERALI -

ART. 1°.

PREMESSE GENERALI

Nell'azione di gestione del suolo e del sottosuolo e nell'obiettivo di ridurre al minimo il disfacimento delle sedi stradali, le operazioni di scavo, ed il successivo ripristino della sede stradale, il Comune di Legnano ha intensificato le azioni di gestione con l'adozione di un **Regolamento** finalizzato a disciplinare una serie di adempimenti (procedimenti amministrativi, norme tecniche ed operative,

cauzione ed organizzazione dei cantieri), stabilendo le modalità e l'insieme delle azioni autorizzative e di gestione, in modo da permettere un corretto rapporto tra l'Ente Pubblico, e i soggetti privati, che a vario titolo, hanno la necessità di intervenire con la esecuzione di opere, strettamente e funzionalmente connesse alla gestione del servizio pubblico in armonia con le attività legate con proprie le attività di edilizia privata (a titolo esemplificativo sono da ritenersi attività l'apertura, la modifica e la soppressione di passi carrai, la costruzione di una recinzione, la manutenzione di un manufatto privato posati su suolo e sottosuolo pubblico ecc.).

ART. II°.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina in particolare i rapporti tra il Comune di Legnano e i soggetti privati, in merito alla manomissione del suolo pubblico, conseguente alla realizzazione/manutenzione di impianti a servizio di realtà edilizie private (acquedotto, fognatura, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica, energia elettrica, ecc.) o per la realizzazione o modifica di manufatti posti su strade e proprietà comunali e loro pertinenze (modifica o nuovi accessi carrai, pedonali, recinzioni, ecc...).

Qualsiasi soggetto che intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Legnano, **deve presentare domanda di autorizzazione** (*in carta legale uso bollo*) allegando il relativo progetto, corredata di tutta la documentazione necessaria prescritta dal presente Regolamento, che documentano lo stato di fatto e consentono una chiara lettura degli interventi che si intendono eseguire, nonché previsti da atti abilitativi richiesti da Leggi e Regolamenti.

La domanda dovrà essere altresì corredata di specifica tecnica indicante i sottoservizi eventualmente presenti entro l'ambito in cui si deve intervenire.

I richiedenti, devono, quando previsto, corrispondere la tassa di occupazione (TOSAP) secondo le prescrizioni del relativo Regolamento Comunale vigente.

Resta ad esclusivo carico del soggetto titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che dovesse derivare al Comune o a terzi durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

ART. III°.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI VALIDITÀ

La domanda deve essere redatta (*in carta legale uso bollo*) su appositi modelli depositati presso l'Ufficio gestione del sottosuolo o scaricabili dal sito internet ufficiale del Comune di Legnano, ed inviata o consegnata in forme ufficiali al medesimo Ufficio.

La domanda, debitamente sottoscritta dal soggetto privato proprietario o chi ne fa le veci, che ha interesse all'esecuzione delle opere, **deve**:

1. **specificare le generalità**, codice fiscale o partita IVA e residenza del richiedente o, nel caso di persone giuridiche, ragione, sede sociale e generalità del Legale Rappresentante. In caso di rilascio di autorizzazione a soggetto privato, questi dovrà comunicare l'elezione di domicilio per tutte le comunicazioni, presso il Direttore dei Lavori.;
2. **indicare i dati dell'impresa** che realizzerà l'intervento;
3. **indicare la descrizione dell'intervento** specificando di quale tipo intervento si tratti e **la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso, il tipo di pavimentazione interessata dalla manomissione ed i tempi previsti per l'esecuzione.**

Inoltre, così come previsto dall'articolo 2, dovrà essere allegata specifica tecnica indicante i sottoservizi eventualmente presenti entro l'ambito in cui si deve intervenire;

4. **indicare** la necessità di eventuali **limitazioni o sospensioni del traffico viario**;
5. **fornire** idonea documentazione **fotografica** della zona in cui si realizza l'intervento;
6. **relazione tecnica** sui lavori da eseguire;
7. **indicare il nominativo del Direttore dei Lavori** per i soggetti privati il quale deve:
 - *controfirmare la domanda in segno di accettazione dell'incarico;*
 - *dichiarare che saranno eseguite tutte le opportune indagini per verificare che lo scavo e la posa di nuove tubazioni, condotte, cavi e o altre attività di modifica e manomissione del suolo e sottosuolo pubblico, sarà compatibile con la presenza di manufatti o altri impianti presenti nel sottosuolo;*
 - *impegnarsi al rispetto delle prescrizioni tecniche che verranno impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;*
 - *comunicare le date previste di inizio ed il termine dei lavori;*
 - *impegnarsi a redigere, alla fine dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, controfirmato dall'impresa esecutrice;*
8. **contenere la dichiarazione**, da parte del richiedente/titolare dell'autorizzazione e dell'impresa esecutrice, **di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81**, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le indicazioni del nominativo del responsabile della sicurezza in cantiere.

Unitamente alla domanda, di cui sopra, gli elaborati grafici devono contenere:

- estratto di mappa in scala 1:1000 – 1:2000;
- planimetria in scala 1:100 – 1:200;

- sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi presenti in scala 1:50 – 1:100;
- **computo metrico estimativo del ripristino.**

Gli elaborati tecnici, di cui sopra, dovranno essere firmati da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al relativo Ordine/Albo professionale di appartenenza.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegato, prospetto informativo redatto ai sensi dell'art. 186, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., "**Terre e rocce da scavo**".

Sulla base della domanda e della documentazione ad essa allegata, se non risulteranno motivi ostativi, e comunque entro il termine di **60 (sessanta)** giorni dalla data di presentazione della domanda, oltre i quali la domanda si intende rigettata, verrà rilasciata l'autorizzazione richiesta da parte del Responsabile, con bollo fornito dal richiedente, fatti salvi ad ogni effetto di legge i diritti di terzi e previa dimostrazione del versamento del **deposito cauzionale**, dei **diritti di segreteria** e della **TOSAP** (*quest'ultima se dovuta*).

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione si intendono sospesi fino ad avvenuta integrazione e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, e per una sola volta. In caso contrario sarà dichiarata improcedibile e archiviata senza seguito.

L'autorizzazione ha validità minima di anni **1 (uno)**, decorrenti dalla data del suo rilascio.

ART. IV°.

DEPOSITO CAUZIONALE/ FIDEJUSSIONE - SOGGETTI PRIVATI

A garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino del suolo manomesso, è richiesto il versamento del deposito cauzionale.

Tra agli allegati alla domanda , dovrà essere fornito un computo metrico estimativo relativo alle opere da realizzarsi , utilizzando il Prezziario della Regione Lombardia dell'anno in corso. Gli allegati dovranno essere firmati da un tecnico abilitato iscritto al relativo ordine/albo professionale di appartenenza. A garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino del suolo manomesso, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale il cui importo è determinato dall'Amministrazione in base alla tipologia del ripristino da eseguire e all'estensione della superficie manomessa.

L'importo del deposito cauzionale è verificato, di volta in volta, dall'Ufficio Gestione del Sottosuolo, in base alla tipologia del ripristino da eseguire ed alla superficie interessata dal ripristino medesimo.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale o nelle altre forme previste dalla Legge.

ART. V°.
RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE E SVINCOLO DEL DEPOSITO
CAUZIONALE/FIDEJUSSIONE

Il titolare dell'autorizzazione sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico.

Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino a regola d'arte che verrà emesso dall'Ufficio Gestione del Sottosuolo, entro il termine di **180 (centoottanta)** giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, da trasmettere unitamente alla denuncia di fine lavori.

Durante tale periodo, il titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo di intervenire, in seguito alla richiesta formale dell' Ufficio Gestione del Sottosuolo, per ripristinare l'area manomessa qualora presenti situazioni di disagio e pericolo. Se entro un mese dalla data della notifica della richiesta di rifacimento da parte dell'Ufficio Gestione del Sottosuolo, l'intervento non sia terminato od eseguito, il Servizio stesso provvederà ad incamerare il deposito cauzionale/fidejussione ed a eseguire, d'ufficio, il ripristino medesimo.

Per gli interventi autorizzati a soggetti privati, contestualmente al verbale di accertamento di avvenuto ripristino a regola d'arte, emesso dall'Ufficio Gestione del Sottosuolo verrà predisposto lo svincolo del deposito cauzionale/ fidejussione.

Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti, a regola d'arte, ed ultimati entro i termini stabiliti dall'autorizzazione, il mancato rispetto del termine o della perfetta esecuzione dei lavori, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediato incameramento del deposito cauzionale e/o escussione della fidejussione prestato/a.

ART. VI°.
INIZIO DEI LAVORI

Il soggetto privato provvederà direttamente all'esecuzione del ripristino definitivo eseguendo le lavorazioni contenute nel computo metrico estimativi allegato alla richiesta;

Versato il deposito cauzionale/fidejussione, di cui all'articolo IV° del presente Regolamento e ritirata la relativa autorizzazione, sarà possibile iniziare i lavori, fatte salve le particolari condizioni prescritte nell'atto autorizzativo.

I lavori dovranno iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa.

L'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere per gli eventuali controlli da parte dell'Ufficio Gestione del Sottosuolo competente e della Polizia Locale.

La data di inizio lavori dovrà essere concordata con il Comando di Polizia Locale, in funzione dell'eventuale necessità dell'emissione di apposito provvedimento di modifica della viabilità o dell'acquisizione di apposito nulla osta di competenza, il quale andrà richiesto con separata istanza.

La data d'inizio e termine dei lavori dovrà essere comunicata all'Ufficio Gestione del Sottosuolo, mediante deposito presso il medesimo in forma ufficiale, controfirmato dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei Lavori per i soggetti privati e dall'impresa esecutrice.

Alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia di eventuale ordinanza di modifica della viabilità rilasciata dal Comando di Polizia Locale
- copia di eventuali autorizzazioni di consensi e nulla-osta di altri Enti/Autorità, previsti dalle vigenti normative;
- piano della segnaletica stradale, circoscritto all'ambito entro il quale si deve intervenire.

A lavori ultimati il Direttore dei Lavori trasmetterà un certificato di regolare esecuzione delle opere controfirmato dall'impresa esecutrice.

ART. VII°.

OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il titolare dell'autorizzazione dovrà obbligarsi al rispetto dell'osservanza delle norme per la tutela e per la circolazione delle strade di cui al Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i, al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., nonché al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro cui al Decreto legislativo del 09 aprile 2008 n. 81.

Chiunque esegua lavori sulle strade, sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico, senza autorizzazione rilasciata dell'Ufficio Gestione del Sottosuolo, sarà soggetto all'applicazioni delle sanzioni amministrative – pecuniarie di cui al successivo articolo

ART. VIII°.

SANATORIA PER L'OPERA REALIZZATA IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DI AUTORIZZAZIONE

Per l'opera realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione, nonché per le avvenute violazioni contenute nel presente Regolamento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative – pecuniarie previste dall'articolo 107 (Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali) del Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, modificato dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., e secondo le modalità di cui all'articolo 16, della Legge

del 24 novembre 1981 n. 689, il titolare dell'intervento abusivo dovrà presentare domanda di sanatoria allegando tutti i documenti previsti agli articoli precedenti.

L'Ufficio Gestione del Sottosuolo, vista la domanda presentata, secondo i contenuti dei dettami sopra scritti, e dopo la valutazione tecnica dell'intervento eseguito può:

a) concedere l'autorizzazione in sanatoria applicando le sanzioni previste attraverso la Polizia locale;

b) negare l'autorizzazione in sanatoria per gli interventi eseguiti dal titolare della manomissione del suolo pubblico **nelle sotto elencate ipotesi**:

b1) nel caso in cui l'intervento realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o di pubblica utilità;

b2) nel caso di interferenza con la realizzazione di un opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione.

Nei suddetti casi il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo di risarcimento danni, dovrà effettuare il ripristino del suolo manomesso a regola d'arte, secondo le prescrizioni di cui al successivo Titolo II – Norme Tecniche, del presente Regolamento, a proprie spese e cure.

ART. IX°.

DEROGHE ED URGENZE

Eventuali interventi di manomissione, scaturiti per ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di riparazione guasti e ricerca, ed in ogni caso per forza maggiore, possono essere intrapresi in deroga ai dettami di cui ai punti precedenti, **fatto l'obbligo di inoltrare immediata e contestuale comunicazione di inizio dei lavori, (anche a mezzo fax), al Comando di Polizia Locale per le incombenze relative al traffico stradale all'Ufficio Gestione del Sottosuolo.**

La comunicazione oltre ad essere corredata da planimetria con l'individuazione della zona d'intervento dovrà indicare il nominativo del Direttore dei Lavori del Responsabile della Sicurezza, dell'Impresa Esecutrice e del Referente Tecnico della stessa impresa.

Il richiedente si assume tutte le responsabilità civili e penali inerenti l'intervento, assumendo le necessarie cautele per non arrecare danni a persone o cose.

Lo stesso richiedente dovrà, in ogni caso, eseguire gli interventi in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. X°.

INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI DI RECENTE SISTEMAZIONE

Qualora il Comune proceda al completo rifacimento della pavimentazione di una strada o alla costruzione di una nuova strada o modifica di una esistente anche con la creazione di rotatorie, ne darà tempestiva notizia agli Enti e alle Società Erogatrici di Pubblici Servizi, affinché questi possano procedere preventivamente ad effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del fondo stradale. Analoga comunicazione, se del caso, anche con pubblici proclami, verrà resa ai proprietari delle aree prospicienti le suddette strade per consentire, in vista di possibili interventi edificatori nel medio termine, la preventiva realizzazione degli allacciamenti ai pubblici servizi o altri interventi connessi.

Le domande per il rilascio della relativa autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico dovranno essere presentate entro il termine indicato nella comunicazione resa dal Comune, ed i relativi lavori eseguiti entro le date indicate nell'autorizzazione stessa.

Il rilascio, a seguito di corrispondente richiesta di autorizzazione, è subordinato, nel caso di interventi su sedi stradali, nei primi due anni dalla data del rifacimento, all'effettuazione di un ripristino definitivo con un'area d'intervento stabilita dall'Ufficio Gestione del Sottosuolo, che sarà, in ogni caso:

- **per scavi trasversali, per tutta la larghezza della carreggiata e per una profondità non inferiore a metri 10,00 (5,00+5,00), quest'ultima da computarsi a partire dai bordi laterali dello scavo;**
- **per scavi longitudinali, per tutta la larghezza della carreggiata e per tutta la lunghezza dello scavo, con un incremento di metri 10,00 (5,00+5,00), a partire dai bordi frontali dello scavo stesso.**

Per interventi sui marciapiedi ed in presenza di pavimentazioni lapidee, in elementi autobloccanti e di pavimentazioni speciali, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli XV –XVI –XVII del presente regolamento.

ART. XI°.

REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

E' facoltà del Comune, per ragioni di pubblico interesse, revocare o sospendere le autorizzazioni già rilasciate anche a lavori già iniziati.

L'inosservanza dei tempi assegnati dall'autorizzazione, rispettivamente, per la presa in carico dell'area e l'inizio dei lavori, ovvero il cumulo delle penali per un importo complessivo superiore alle garanzie prestate, comportano la decadenza dell'autorizzazione già rilasciata.

La decadenza dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico viene pronunciata dall'Ufficio Gestione del Sottosuolo, con apposito provvedimento di natura dichiarativa.

ART. XII°.

PROROGA E RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il termine fissato dall'articolo III°, (... *"l'autorizzazione ha validità minima di anni 1 (uno), decorrenti dalla data del suo rilascio"*...), per l'esecuzione dei lavori, può essere prorogato su richiesta motivata e documentata, unicamente se il ritardo deriva da cause non prevedibili e non imputabili a colpa del titolare dell'autorizzazione.

Le proroghe devono essere richieste con comunicazione indirizzata all'Ufficio Gestione del Sottosuolo e presentata in forme ufficiali, prima della scadenza del suddetto termine; in caso contrario l'interessato deve ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione.

Allo stesso modo le rinunce all'esecuzione dei lavori devono essere motivate e comunicate prima della data prevista per l'inizio dei lavori, con comunicazione indirizzata al dell'Ufficio Gestione del Sottosuolo e presentata all'Ufficio Gestione del Sottosuolo.

TITOLO II – NORME TECNICHE –

ART.XIII° .

DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni dell'art. 25, del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., nonché delle norme tecniche contenute nel presente Regolamento.

ART. XIV°.

MODALITÀ DI ESECUZIONE – SCAVI E RIPRISTINI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Gli **scavi** dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità, previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante.

Il **materiale** risultante dallo scavo, se idoneo al riempimento, dovrà essere depositato al lato dello scavo in modo da non creare ingombro sulla sede stradale.

Il **materiale** risultante dallo scavo, non idoneo al riutilizzo, dovrà essere nell'immediato allontanato dall'ambito di cantiere.

Gli **scavi** non dovranno ostacolare il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e delle norme di sicurezza.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.

Le aree di scavo dovranno essere delimitate con idonee strutture fisse e/o mobili, in ottemperanza ai dettami di cui alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Il **riempimento degli scavi**, qualora i materiali provenienti dallo scavo stesso non siano idonei al riutilizzo, dovrà essere fatto con materiale arido e di adeguata pezzatura, scevro da argille ed arbusti, costipato accuratamente in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei, ogni 30 cm di spessore.

Per quanto attiene il materiale risultante dagli scavi, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 186, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

A tal uopo, il soggetto titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a presentare, unitamente alla domanda di autorizzazione, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, specifica dell'effettivo utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186, del sopra richiamato Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

La **massicciata stradale** dovrà avere uno spessore complessivo di cm. 40, costituito da mista naturale compattata con attrezzature e/o macchinari idonei e completata con uno spessore di cm. 5 di mista naturale stabilizzata adeguatamente compattata.

Non sarà possibile posare direttamente sul suolo cavi se non in apposite tubazioni di tipo flessibile, o altra tipologia di manufatto, opportunamente e preventivamente segnalate, a quota diversa, con nastro segnaletico indicante la tipologia del sottoservizio presente e/o posato.

Tutte le **tubazioni** devono essere posate su un letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 10 e ricoperte da uno strato di sabbia avente uno spessore minimo di cm. 15.

REINTERRO Si potrà quindi procedere alla stesa della pavimentazione in conglomerato bituminoso, costituito da uno strato di base in **tout-venant bituminoso** dello spessore di cm. 10 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3, salvo diverse prescrizioni che saranno impartite dall'Ufficio Gestione del Sottosuolo, in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Il **tappeto d'usura** sarà steso, secondo i casi, da un minimo riferito a metà della sede stradale fino all'intero calibro, ovvero, quando lo scavo ha interessato la metà della carreggiata, indipendentemente dalla larghezza dello scavo eseguito.

In caso di assestamento del piano si deve provvedere alle dovute e tempestive ricariche fino all'esecuzione definitiva del tappeto definitivo.

Tranne nei casi di impossibilità tecnica da valutarsi con il competente Ufficio Gestione del Sottosuolo, il tappeto d'usura dovrà essere ad incasso; la fresatura della pavimentazione dovrà

avere uno spessore minimo di cm. 3 ed una profondità, rispetto ai bordi dell'area di ripristino definitivo da eseguire, non inferiore a metri 1,50 su ogni lato.

E' fatta comunque salva la possibilità di prescrivere in sede di rilascio dell'atto autorizzativo, da parte dell'Ufficio Gestione del Sottosuolo, la fresatura dell'intero calibro stradale.

È incombenza inoltre del titolare dell'autorizzazione a provvedere alla messa in quota di eventuali chiusini, griglie e caditoie esistenti, nell'ambito di intervento di scavo e di ripristino definitivo.

ART. XV°.

SCAVI E RIPRISTINI SUI MARCIAPIEDI

Gli scavi che interessano i marciapiedi dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui all'articolo 17, e non dovranno compromettere, se non necessario, la cordolatura esistente.

Eseguito lo scavo della larghezza necessaria si dovrà procedere alla demolizione dell'intera pavimentazione, sino al cordolo di delimitazione della pavimentazione, e, nel caso di scavi longitudinali per la lunghezza totale dello scavo, e ricostruita nelle seguenti modalità:

1. fondazione tramite battuto in calcestruzzo a ql./mc. 2.00 di cemento spessore cm. 10.
2. tappetino d'usura dello spessore di cm. 3, che sarà sempre eseguito per tutta la larghezza del marciapiede, o in caso di asfalto colato, cm. 2, la stessa del manto colato dello spessore di cm. 2, spolverato con graniglia di medesimo colore del marciapiede preesistente.

Anche per quanto riguarda i ripristini dei marciapiedi, prima di procedere con le operazioni di cui al precedente punto 2), dovrà essere eseguita la fresatura della pavimentazione esistente, per uno spessore minimo di cm. 2 o 3 cm. ed una profondità, rispetto ai bordi dell'area di ripristino definitivo da eseguire, non inferiore a metri 1,50 su ogni lato.

Nel caso la pavimentazione del marciapiede fosse in lastra di beola, in porfido, in altro materiale lapideo o pavimentazione in calcestruzzo, si dovrà aver cura di ripristinare, a regola d'arte, la pavimentazione stessa anche con materiale nuovo se quello precedentemente rimosso fosse deteriorato, salvo diverse prescrizioni impartite dall'Ufficio Gestione del Sottosuolo nell'atto autorizzativo.

Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito ed onere del soggetto titolare dell'autorizzazione a provvedere alla loro totale sostituzione.

Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

Nella stagione invernale sarà consentito l'uso del conglomerato bituminoso di tappeto invernale, da sostituire in seguito nella stagione più adatta, con tappeto bituminoso a caldo.

ART. XVI°.

PAVIMENTAZIONI LAPIDEE O IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI DI CEMENTO

Le **pavimentazioni lapidee** (porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) o in **elementi autobloccanti di cemento** dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, senza l'ausilio di mezzi meccanici operativi, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previo posizionamento di segnaletica stradale di cantiere secondo normativa.

Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

Il ripristino della pavimentazione lapidea o in elementi autobloccanti di cemento, da eseguire entro il termine di **60 (sessanta)** giorni dalla chiusura dello scavo, in attesa del naturale assestamento, dovrà essere immediatamente effettuato mediante stesa di conglomerato bituminoso *tipo binder*.

Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido o in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a cm. 20, con l'eventuale inserimento di rete elettrosaldata (*se prescritta in sede di rilascio dell'atto autorizzativo*), e sulla quale verrà successivamente posata la pavimentazione.

Dovranno essere curati i raccordi e le quote con la pavimentazione esistente.

ART.XVII° .

PAVIMENTAZIONI SPECIALI E DIVERSE (MARCIAPIEDI, STRADE STERRATE ECC.)

CAVEDI

Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine, salvo eventuali prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo che verrà rilasciato dell'Ufficio Gestione del Sottosuolo.

È fatto carico ai proprietari di cavedi, intercapedini e manufatti simili, di provvedere alla perpetua manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento di messa in pristino che dovesse rendersi necessaria, di tutti i componenti del manufatto con particolare riferimento a:

a. griglie di aerazione;

b. manufatti di aeroilluminazione;

c. pavimentazione stradale sovrastante il cavedio;

d. strutture murarie che costituiscono l'ossatura del cavedio.

I soggetti proprietari dei cavedi sono tenuti a pagare i danni a cose e persone cagionati da una mancata manutenzione dell'infrastruttura, tenendo altresì indenne l'Amministrazione da qualunque azione civile o penale conseguente dal mancato rispetto di tale prescrizione. La pavimentazione stradale interessata dalla sottostante presenza di un cavedio, deve essere facilmente individuabile attraverso la realizzazione di marcature, caposaldi, fasce di tipologia e colore differente, atte a delimitare l'ingombro planimetrico del manufatto; per ingombro planimetrico del cavedio, si intende la proiezione sulla superficie stradale dei piani verticali costituiti dai paramenti esterni murari del manufatto.

TITOLO III – SANZIONI E NORME DI RIFERIMENTO -

ART. XVIII°.

SANZIONI

L' inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o sia comunque sottoposto a diversa disciplina sanzionatoria stabilita da Leggi speciali, verrà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., secondo le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, espressamente riconosciuta dall'art. 16, della sopra richiamata Legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione sarà determinata dal Responsabile dell'Ufficio Gestione del Sottosuolo in relazione alla natura e gravità della violazione contestata e del disagio procurato, valutati dall'Ufficio Gestione del Sottosuolo anche su segnalazione del Comando di Polizia Locale.

In sede di contestazione della violazione, saranno altresì impartite prescrizioni, ed assegnati i termini per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate.

La violazione delle suddette disposizioni importa l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.

ART XIX°.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore ed esecutivo dalla data di deliberazione di approvazione.

ART XX°.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente indicato e riportato nel presente Regolamento e per quanto compatibili, si fa riferimento alle seguenti norme sotto menzionate vigenti in materia.

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il Governo del Territorio.

Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 8 – Modificazioni integrativa alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo.

Regolamento Regionale 28 febbraio 2005, n. 3 – Regolamento Tipo Regionale.

Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. - Regolamento Attuazione del Codice della Strada.

Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. – Revisione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province.

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. - Disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche. Legge 23 dicembre 1999 n. 488 – Modifiche al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Regolamento Comunale (TOSAP) e tabella tariffaria vigenti, del Comune di Legnano.

ALLEGATO A1

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Il/La sottoscritt_.....nat _ a(.....),il

.....

residente a(.....) Via/ Piazza

.....n..... in qualità di

.....

dell'Ente/della Società

.....

con sede in(.....) Via /Piazza

.....n.....

Codice Fiscale - Partita IVA

.....

Telefono Fax e-mail

.....

**CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I SEGUENTI LAVORI DI MANOMISSIONE
DI SUOLO PUBBLICO, CON INSTALLAZIONE DI CANTIERE, IN:**

Via/Piazza

.....n.....

Dimensione scavo

.....

Tipo di pavimentazione

.....

Descrizione/motivazione

dell'intervento.....

Impresa esecutrice

.....

Targa mezzi impiegati

.....

Eventuali estremi del Permesso Costruire, Autorizzazione Edilizia, D.I.A., o altro provvedimento autorizzativo:

.....

.....

e CHIEDE DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO PER MQ

.....

ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare in Via/Piazza(barrare e completare se ricorre la necessità e/o esigenza).

Si allegano alla presente:

- relazione tecnica sui lavori da eseguire;
- documentazione fotografica;
- dichiarazione del Direttore dei Lavori per i soggetti privati o del Responsabile/Direttore Lavori per le Società Erogatrici di Pubblici Servizi;
- dichiarazione del richiedente/titolare della domanda di manomissione del suolo pubblico e dell'impresa esecutrice dei lavori;
- prospetto informativo redatto ai sensi dell'art. 186, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., "Terre e rocce da scavo";
- specifica tecnica indicante i sottoservizi presenti;
- elaborati grafici, quali:
 - o Estratto mappa scala 1:1000/2000;
 - o Planimetria in scala 1:100/200;

- Sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi presenti in scala 1:50/100;
 - Computo metrico estimativo del ripristino;
- marca da bollo per il rilascio;
 - diritti di segreteria;
 - dimostrazione versamento della TOSAP (se dovuta).

IL RICHIEDENTE _____

IL RESPONSABILE/DIRETTORE DEI LAVORI

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL RESPONSABILE / DIRETTORE LAVORI

Il/La sottoscritt_____nat _ a _____(.....),il

.....

residente a(.....) Via/ Piazza

.....n..... in qualità di

.....

Telefono Fax e-mail

.....

DICHIARA

- ✓ di assumere l'incarico di cui sopra, relativo agli interventi oggetto di domanda;
- ✓ che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
- ✓ che saranno eseguite tutte le opportune indagini per verificare che lo scavo e la posa di nuove tubazioni, condotte, cavi e quant'altro sarà compatibile con la presenza di manufatti o altri impianti presenti nel sottosuolo;
- ✓ impegnarsi al rispetto delle prescrizioni tecniche che verranno impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;
- ✓ di comunicare le date previste di inizio ed il termine dei lavori;
- ✓ di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione controfirmato dal titolare/richiedente l'autorizzazione e dall'impresa esecutrice.

Precisa che i lavori saranno eseguiti secondo quanto previsto dal Regolamento sulla manomissione del suolo pubblico nonché dall'autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che verranno impartite in sede di rilascio.

IL RESPONSABILE/DIRETTORE DEI LAVORI

DICHIARAZIONE - DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008 N. 81

I sottoscritti:

.....nat _ a(.....),il

.....

residente a(.....) Via/ Piazza

.....n..... *in qualità di richiedente-committente*

Telefono Fax e-mail

.....

.....nat _ a(.....),il

.....

residente a(.....) Via/ Piazza

.....n.....

in qualità di direttore dei lavori – responsabile/direttore dei lavori

Telefono Fax e-mail

.....

.....nat _ a(.....),il

.....

residente a(.....) Via/ Piazza

.....n.....

in qualità di responsabile della sicurezza in cantiere

Telefono Fax e-mail

.....

.....nat _ a(.....),il

.....

residente a(.....) Via/ Piazza
.....n.....

in qualità di rappresentante dell'impresa esecutrice

Telefono Fax e-mail
.....

DICHIARANO

ognuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
RESPONSABILE/ DIRETTORE DEI

L'IMPRESA ESECUTRICE
SICUREZZA

IL RESPONSABILE DELLA

ALLEGATO B1

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA
PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Il/La sottoscritt.....nat _ a(.....),il
residente a(.....) Via/ Piazzan.....
in qualità di
dell'Ente/della Società
con sede in(.....) Via /Piazzan.....
Codice Fiscale – Partita IVA
Telefono Fax e-mail

COMUNICA DI AVERE REALIZZATO UN INTERVENTO DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO UBICATO IN:

Via/Piazzan.....
Dimensione scavo
Tipo di pavimentazione
Descrizione/motivazione dell'intervento.....
Impresa esecutrice
Inizio lavori in data

Resosi necessario per la seguente causa di forza maggiore:

E CHE HA OCCUPATO IL SUOLO PUBBLICO PER MQ.

Si allegano alla presente:

- relazione tecnica sui lavori svolti;
- documentazione fotografica;
- Elaborati grafici, quali:
 - o Estratto mappa scala 1:1000/2000;
 - o Planimetria in scala 1:100/200;
 - o Sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi in scala 1:50/100;
 - o Computo metrico estimativo del ripristino del suolo,
- marca da bollo per il rilascio;
- diritti di segreteria;
- dimostrazione versamento della TOSAP (se dovuta).

IL RICHIEDENTE

IL RESPONSABILE/DIRETTORE DEI LAVORI

DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI O DEL RESPONSABILE / DIRETTORE LAVORI

Il/La sottoscritt.....nat _ a(.....),il
.....

residente a(.....) Via/ Piazza

.....n..... in qualità di

Telefono Fax e-mail

DICHIARA

- ✓ di aver assunto l'incarico di Direttore dei Lavori Responsabile/Direttore dei Lavori, in relazione agli interventi in oggetto di domanda;
- ✓ che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
- ✓ di essersi attenuto alle condizioni generali inerenti la manomissione suolo pubblico e di attenersi alle prescrizioni tecniche impartite per l'esecuzione dei ripristini;
- ✓ di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione controfirmato dal titolare/richiedente l'autorizzazione e dall'impresa esecutrice.

Precisa che i lavori sono stati comunque eseguiti secondo quanto previsto dal Regolamento sulla manomissione del suolo pubblico.

IL RESPONSABILE/DIRETTORE DEI LAVORI

ALLEGATO C1

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

AUTORIZZAZIONE N. DEL

RICHIEDENTE:

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

MOTIVO DELL'INTERVENTO:

DIRETTORE DEI LAVORI :

RESPONSABILE SICUREZZA:

IMPRESA ESECUTRICE

INIZIO LAVORI:

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O RESPONSABILE/DIRETTORE DEI LAVORI

Il/La sottoscritt_.....nat _ a(.....),il

.....

residente a(.....) Via/ Piazza

.....n..... in qualità di

.....

Telefono Fax e-mail

DICHIARA

- ✓ di assumere l'incarico di Direttore dei Lavori Responsabile/Direttore dei Lavori, in relazione agli interventi in oggetto di domanda;
- ✓ che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
- ✓ di attenersi alle condizioni generali inerenti la manomissione suolo pubblico e di attenersi alle prescrizioni tecniche impartite per l'esecuzione dei ripristini;
- ✓ di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione controfirmato dal titolare/richiedente l'autorizzazione e dall'impresa esecutrice;
- ✓ che i lavori saranno comunque eseguiti secondo quanto previsto dal Regolamento sulla manomissione del suolo pubblico.

IL RICHIEDENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA ESECUTRICE

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

ALLEGATO D1

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

AUTORIZZAZIONE N. DEL

RICHIEDENTE:

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

MOTIVO DELL'INTERVENTO:

DIRETTORE DEI LAVORI :

RESPONSABILE SICUREZZA:

IMPRESA ESECUTRICE

INIZIO LAVORI:

FINE LAVORI:

IN RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA SI DICHIARA CHE I LAVORI DI RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO, A SEGUITO DI MANOMISSIONE, SONO STATI ESEGUITI A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO COMUNALE NONCHE' ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE IMPARTITE CON L'ATTO AUTORIZZATIVO.

IL RICHIEDENTE

IL RESPONSABILE/ DIRETTORE DEI LAVORI
